

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS)

del 23 novembre 1994 (Stato 22 marzo 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 22b a 22g nonché 25b e 25c della legge federale del 26 marzo 1931¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),²

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Organo responsabile

L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione³ (Ufficio federale) tiene, in collaborazione con i servizi federali interessati nonché i Cantoni, un registro automatizzato degli stranieri (Registro centrale degli stranieri: RCS).

Art. 2⁴ Compiti

¹ Il RCS permette di:

- a.⁵ gestire i dati in maniera automatizzata e di controllare le condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone nonché dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960⁷ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
- b. registrare in maniera automatizzata le misure di respingimento;
- c. registrare le decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro;
- d. allestire le statistiche degli stranieri;

RU 1994 2859

¹ RS 142.20

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 35 n. 3 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS 142.203).

⁶ RS 0.142.112.681

⁷ RS 0.632.31

e.⁸ controllare la procedura di notifica giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 2003⁹ sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) nonché giusta l'articolo 2 capoverso 6 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949¹⁰ della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS).

² Esso comprende:

- a. un sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA);
- b. un sistema di gestione elettronica degli incarti personali, dell'informazione e della documentazione (EPOS).

³ La ricerca nel RCS conduce a una consultazione diretta (on-line) all'interno della banca dati RIPOL. Per l'elaborazione dei visti mediante il sistema EVA, tale consultazione si estende alla banca dati AUPER.

Sezione 2: Raccolta dei dati personali

Art. 3 Principio

¹ L'Ufficio federale rileva i dati personali riguardanti gli stranieri, necessari all'adempimento dei compiti secondo la legge, o li fa rilevare dalle autorità cantonali e comunali preposte alla polizia degli stranieri nonché dai posti di frontiera e dalle rappresentanze all'estero.

^{1bis} Tratta parimenti i dati personali riguardanti i rifugiati riconosciuti e coloro che hanno perso lo status di rifugiato nonché i dati personali necessari per il rilascio dei documenti d'identità dei richiedenti l'asilo, degli stranieri ammessi provvisoriamente nonché delle persone bisognose di protezione.¹¹

² Sono rilevati segnatamente i dati personali delle seguenti categorie:

- a. identità;
- b. indirizzi;
- c. entrata, soggiorno e partenza dalla Svizzera;
- d.¹² dichiarazioni di garanzia e nome e indirizzo dei garanti;
- e. attività lucrativa, datori di lavoro;
- f. misure d'allontanamento e divieti d'entrata;

⁸ Introdotta dall'art. 18 n. 1 dell'O del 21 mag. 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS **832.201**). Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 1569).

⁹ RS **823.201**

¹⁰ RS **142.201**

¹¹ Introdotta dal n. 4 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4813).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

- g. osservazioni strutturate;
- h.¹³ genitori affilianti.

³ I dati personali contenuti nel RCS figurano nell'appendice insieme all'indicazione dell'entità dell'accesso nonché all'autorizzazione di trattare i dati.

Art. 4 Notificazioni dei Cantoni e dei Comuni

¹ I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:

- a. i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti e le revoche;
- b. le trasformazioni di permessi stagionali;
- c. l'inizio di un impiego nonché il cambiamento di posto o di professione nel Cantone;
- d. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
- e.¹⁴ gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
- f. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
- g. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
- h. le nascite e i decessi;
- i. le adozioni;
- k. le naturalizzazioni ordinarie e gli accertamenti del diritto di cittadinanza;
- l. i cambiamenti e le rettifiche d'identità.
- m.¹⁵ i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹⁶ sui lavoratori distaccati in Svizzera;
- n.¹⁷ le garanzie relative al permesso di dimora;
- o.¹⁸ i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell'articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora.

² Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente al RCS:

- a. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 1995 (RU **1996** 194).

¹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 35 n. 3 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS **142.203**).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240). Nuovo testo giusta l'art. 18 n. I dell'O del 21 mag. 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **832.201**).

¹⁶ RS **823.20**

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

¹⁸ Introdotta dal n. II 3 dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 1569).

- b. le decisioni in merito ai permessi.

Art. 5 Notificazioni da parte di altri servizi

¹ Al RCS:

- a. ...¹⁹
- b. ...²⁰
- c. ...²¹
- d. l'Ufficio federale della statistica notifica il numero RIS nonché il ramo rispettivo delle imprese e aziende;
- e.²² conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale, la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e le rappresentanze svizzere all'estero notificano i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l'adempimento dei compiti secondo la LDDS;
- f. conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale, i posti di confine notificano i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale;
- g.²³ le autorità federali e cantonali competenti notificano gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell'eventuale domanda d'entrata o di dimora.

² L'Ufficio federale può ricevere anche notificazioni concernenti stranieri che non hanno adempiuto i loro obblighi di diritto pubblico o relativi ad alimenti, se hanno lasciato la Svizzera o sono di ignota dimora.

Art. 6 Procedura di notificazione

¹ I dati personali possono essere comunicati:

- a. tramite terminali di dati collegati all'ordinatore (on-line);
- b. a lotti su supporti elettronici di dati (ad es. bande magnetiche);
- c. per scritto (moduli di notificazione).

² L'Ufficio federale determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati in maniera automatizzata e indica i controlli da eseguire prima della loro trasmissione (prova di plausibilità).

¹⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 21 nov. 2001 (RU **2001** 3184).

²⁰ Abrogata dal n. 4 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4813).

²¹ Abrogata dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

³ L'Ufficio federale emana istruzioni sulla notificazione dei dati personali da parte dei servizi federali, Cantoni e Comuni nonché delle rappresentanze svizzere all'estero e dei posti di confine; approva inoltre i moduli di notificazione.²⁴ I servizi federali, i Cantoni e i Comuni sono consultati in merito alla procedura di notificazione.

Sezione 3: Comunicazione di dati da parte dell'Ufficio federale

Art. 7 Comunicazione mediante una procedura di richiamo

¹ Conformemente ai compiti prescritti dalla LDDS l'Ufficio federale comunica i dati personali mediante una procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, per l'adempimento dei propri compiti;
- b. al Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, per l'istruzione dei ricorsi;
- c.²⁵ alle autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l'adempimento dei compiti prescritti dall'ordinanza del 6 ottobre 1986²⁶ che limita l'effettivo degli stranieri;
- d. ai posti di frontiera, per l'esecuzione dei controlli delle persone alla frontiera e il rilascio di visti in via eccezionale;
- e.²⁷ alla Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e alle rappresentanze svizzere all'estero per il rilascio e il controllo automatizzato dei visti.

² Per altri compiti, l'Ufficio federale comunica dati personali mediante procedura di richiamo:

- a. alla Centrale di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la formazione del numero AVS;
- b. alla Cassa svizzera di compensazione, per il chiarimento delle domande di prestazioni da parte di stranieri partiti nonché per il calcolo delle prestazioni che spettano loro;
- c. ...²⁸
- d. alle autorità cantonali e comunali di polizia, per i compiti di controllo di polizia degli stranieri nonché per l'identificazione di persone nell'ambito d'indagini di polizia di sicurezza nonché criminale;

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

²⁶ RS **823.21**

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

²⁸ Abrogata dal n. 4 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4813).

- e.²⁹ alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo per l'incasso delle spese procedurali;
- f.³⁰ all'Ufficio federale di polizia:
1. al Servizio degli stranieri per le indagini della polizia preventiva, segnatamente in merito ai divieti d'entrata e agli allontanamenti decisi per la tutela della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera,
 2. al servizio incaricato della gestione del RIPOL, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995³¹,
 3. ai servizi di permanenza in materia di corrispondenza Interpol, esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
 4. ai servizi competenti della Polizia giudiziaria federale, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito dell'assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria,
 5. al servizio competente in materia di documenti d'identità e di ricerche di persone scomparse, esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
 6. al servizio incaricato della gestione dell'AFIS, esclusivamente per l'identificazione di persone ai sensi dell'ordinanza del 21 novembre 2001³² sul trattamento dei dati segnaletici;
- g.³³ alla Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del perseguimento in via sostitutiva e dell'esecuzione delle pene, di procedure d'estradizione e dell'assistenza giudiziaria e amministrativa;
- h.³⁴ alle Commissioni tripartite previste all'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge federale dell'8 ottobre 1999³⁵ sui lavoratori distaccati in Svizzera per lo svolgimento dei loro compiti giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 21 maggio 2003³⁶ sui lavoratori distaccati in Svizzera.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3184).

³¹ RS **172.213.61**

³² RS **361.3**

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3184).

³⁴ Introdotta dall'art. 18 n. 1 dell'O del 21 mag. 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS **832.201**). Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 1569).

³⁵ RS **823.20**

³⁶ RS **823.201**

³ I dati personali di terzi non interessati non devono, di regola, essere accessibili, e in nessun caso devono essere trattati ulteriormente.

⁴ Il Dipartimento emana le istruzioni necessarie.

Art. 8 Comunicazione nel caso particolare per l'adempimento dei compiti secondo la LDDS

¹ L'Ufficio federale comunica nel caso particolare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i dati personali di cui esse hanno bisogno per l'adempimento dei compiti secondo la LDDS.

² L'Ufficio federale può, quando i suoi compiti lo esigano, comunicare dati sugli stranieri alle autorità e a persone o organizzazioni private.

³ Può notificare in singoli casi, mediante il sistema EVA, i dati personali ad altre autorità federali nonché alle autorità cantonali di polizia degli stranieri per ottenere informazioni su uno straniero che ha depositato una domanda d'entrata.³⁷

Art. 9 Comunicazione nel caso particolare per altri scopi

¹ L'Ufficio federale può comunicare nel caso particolare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i dati personali di cui esse hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali. L'Ufficio federale trasmette alla persona interessata, onde permetterle di darvi seguito, le domande d'informazione emananti da autorità estere nonché da persone o organizzazioni private. Viene fatto presente all'interessato che non vi è l'obbligo di rispondere alla domanda d'informazione e che l'Ufficio federale non comunicherà l'informazione desiderata; è fatto salvo il capoverso 2.

² L'Ufficio federale può eccezionalmente comunicare i dati personali, segnatamente l'indirizzo e il tipo di permesso di polizia degli stranieri di uno straniero, a autorità estere o a persone o organizzazioni private ove il richiedente renda verosimile che la persona interessata rifiuti di fornire l'informazione allo scopo di impedirgli l'esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione; alla persona interessata è data prima, nella misura del possibile, l'opportunità di pronunciarsi.

³ e ⁴ ...³⁸

Art. 9a³⁹ Ripresa di dati immessi nel RCS

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare un'autorità cantonale o comunale alla quale sono conferiti compiti di polizia degli stranieri a ritrasferire, per motivi di razionalizzazione, nel proprio sistema d'informazione i dati del RCS che lei stessa ha elaborato precedentemente. L'autorità citata può elaborare tali dati per adempiere a compiti che esulano dall'ambito della polizia degli stranieri solo se il diritto cantonale lo prevede esplicitamente.

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

³⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

² L'Ufficio federale disciplina d'intesa con le autorità interessate la sicurezza e la protezione dei dati. Le istruzioni emanate dalla Confederazione concernenti la sicurezza informatica sono applicabili per analogia. I dettagli sono fissati in un contratto scritto.

³ L'organo di controllo cantonale previsto dall'articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁰ sulla protezione dei dati (LPD) vigila sul rispetto della protezione dei dati.

Art. 10 Comunicazione di dati personali per mezzo di liste

¹ L'Ufficio federale può consegnare ad autorità, su supporti di dati, liste contenenti dati personali, se tali liste sono direttamente utili all'adempimento dei loro compiti legali e se l'impiego che le autorità richiedenti ne fanno è compatibile con lo scopo dell'elaborazione secondo la LDDS. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 LPD⁴¹.

² Non è permesso consegnare, su qualsivoglia supporto di dati, liste nominative di stranieri a persone o organizzazioni private.

Art. 11 Dati personali per scopi di pianificazione, scientifici e statistici

¹ L'Ufficio federale collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull'attività lucrativa. Fornisce regolarmente a tale scopo all'Ufficio federale di statistica dati singoli resi anonimi, con indicazioni socio-demografiche e geografiche su effettivi e movimento degli stranieri che figurano nel Registro.

² Può comunicare dati personali resi anonimi relativi a stranieri:

- a. per scopi di pianificazione, ad autorità svizzere come pure a persone incaricate dalle stesse di procedere a studi di pianificazione;
- b. per scopi scientifici, alle università svizzere e ai loro istituti;
- c. per rilievi statistici, ai servizi ufficiali svizzeri.

³ Eccezionalmente possono essere comunicati a tali servizi, d'intesa con l'Incaricato federale della protezione dei dati, anche dati personali non resi anonimi. In siffatti casi la protezione della personalità sarà garantita da oneri; in particolare occorre fissare:

- a. il modo di utilizzare i dati;
- b. la scelta delle persone che li possono consultare;
- c. il modo di proteggere i dati;
- d. l'obbligo o meno di restituire i dati o di distruggerli dopo l'uso.

⁴⁰ RS 235.1

⁴¹ RS 235.1

Art. 12 Limitazioni poste alla comunicazione

L'Ufficio federale può comunicare dati personali relativi a un rifugiato riconosciuto ad autorità straniere, come pure a persone o organizzazioni private soltanto se sia escluso che vengano lesi interessi dello stesso degni di protezione.

Sezione 4:
Comunicazione di dati personali da parte dei Cantoni e dei Comuni**Art. 13**

¹ Le autorità cantonali di polizia degli stranieri, i servizi ufficiali incaricati di tenere per i Comuni il controllo degli stranieri nonché tutti gli altri servizi ufficiali che, in applicazione della LDDS, raccolgono o utilizzano dati personali relativi agli stranieri possono comunicare tali dati ad altre autorità soltanto se lo permettono il segreto d'ufficio e le prescrizioni cantonali e comunali sulla protezione dei dati e se non sono lesi interessi dello straniero degni di protezione.

² Gli articoli 8 a 10 della presente ordinanza sono applicabili per analogia alla comunicazione di dati personali del RCS da parte di organi cantonali e comunali, nella misura in cui non esistano prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati.

³ Liste nominative di stranieri possono essere consegnate alle autorità svizzere soltanto se tali dati personali sono direttamente utili all'adempimento dei loro compiti legali e se l'impiego che le autorità richiedenti ne fanno è compatibile con lo scopo dell'elaborazione secondo la LDDS.

⁴ L'articolo 11 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia alla comunicazione di dati a scopi di pianificazione e scientifici.

Sezione 5: Statistiche**Art. 14**

¹ L'Ufficio federale, nella misura in cui sia necessario per adempiere ai compiti previsti dalla LDDS e in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche sugli stranieri e in particolare sulle domande di visto rifiutate.⁴²

² L'Ufficio federale trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche di cui questi hanno bisogno per l'adempimento dei compiti secondo la LDDS.

³ L'Ufficio federale pubblica le statistiche più importanti e può, su richiesta, mettere a disposizione di autorità, come pure di persone o organizzazioni private, per le loro necessità, dati statistici complementari.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

⁴ L'Ufficio federale può procedere a rilievi statistici speciali per le autorità come pure per persone o organizzazioni private.

⁵ Le statistiche non devono consentire di trarre conclusioni nei riguardi degli interessati.

Sezione 6: Controlli

Art. 15

¹ Con l'aiuto del RCS, l'Ufficio federale tiene controlli periodici sui permessi rilasciati e sull'effettivo degli stranieri.

² L'Ufficio federale comunica a questo scopo le liste degli effettivi degli stranieri nonché le liste con le date di scadenza dei loro permessi alle autorità cantonali di polizia degli stranieri, come pure ai servizi ufficiali incaricati di tenere per i Comuni il controllo degli stranieri. Tali autorità collaborano ai lavori di controllo.

Sezione 7: Disposizioni generali sulla protezione dei dati

Art. 16 Sicurezza dei dati

¹ L'Ufficio federale, le autorità cantonali di polizia degli stranieri, i servizi ufficiali incaricati di tenere per i Comuni il controllo degli stranieri e gli altri servizi che collaborano con il RCS adottano, ciascuno nel proprio settore, le misure d'organizzazione e d'ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati. L'Ufficio federale emana istruzioni sulle esigenze poste alla sicurezza dei dati e assicura il coordinamento giusta le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione⁴³.

² I dati personali, i programmi e la documentazione relativa a tali programmi devono essere protetti onde impedirne l'accesso, la modificazione o la distruzione da parte di persone non autorizzate, come pure la sottrazione.

³ In caso di distruzione, sottrazione o perdita, la ricostituzione dei dati personali e dei programmi del RCS deve essere assicurata mediante una copia protetta separatamente. Occorre curare che il Registro possa continuare a essere tenuto in modo appropriato anche in caso di disfunzione degli impianti.

⁴³ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 17 Consulenza in materia di protezione dei dati

¹ L'Ufficio federale designa un consulente in materia di protezione e sicurezza dei dati. Questi verifica periodicamente esattezza e sicurezza dei dati del RCS.

² Stabilisce in un apposito regolamento le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare l'elaborazione non autorizzata dei dati e disciplina l'aggiornamento automatico dell'elaborazione dei dati.⁴⁴

Art. 18 Esattezza dei dati personali

Controlli periodici garantiscono la trasmissione esatta e completa dei dati personali registrati su supporti di dati.

Art. 19 Archiviazione e cancellazione

¹ L'Ufficio federale regola il modo e la durata dell'archiviazione dei dati personali del RCS.

² I dati degli stranieri naturalizzati in Svizzera vanno cancellati dal RCS dopo due anni.

³ Il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto; al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell'adozione, devono essere cancellati nel RCS tutti i dati concernenti l'affiliando e i genitori affilianti.⁴⁵

⁴ I dati personali per il rilascio dei documenti d'identità dei richiedenti l'asilo, degli stranieri ammessi provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione devono essere resi accessibili agli utenti del RCS unicamente per questo scopo e in vista del prelievo delle tasse corrispondenti.⁴⁶

⁵ L'Ufficio federale propone all'Archivio federale tutti i dati destinati alla radiazione, conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998⁴⁷ sull'archiviazione. Esso distrugge i dati che l'Archivio federale giudica senza valore archivistico.⁴⁸

Sezione 8: Tasse**Art. 20**

¹ L'Ufficio federale riscuote una tassa di 20 franchi per le domande d'informazione concernenti l'indirizzo da parte di persone o organizzazioni private conformemente all'articolo 9 capoverso 2.⁴⁹

² L'Ufficio federale riscuote una tassa che copre le spese per:

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 1995 (RU **1996** 194).

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 1995 (RU **1996** 194). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4813).

⁴⁷ RS **152.1**

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3184).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU **1999** 1240).

- a. statistiche che mette a disposizione di persone o organizzazioni private (art. 14 cpv. 3) o che elabora specialmente per esse (art. 14 cpv. 4);
- b. procedere a rilievi speciali secondo gli articoli 11 e 14 capoverso 4 per servizi cantonali e comunali, nella misura in cui ne risultino spese importanti.

³ Può eccezionalmente ridurre la tassa o rinunciare a riscuoterla. Disciplina i dettagli nel quadro di apposite istruzioni.⁵⁰

⁴ Sono applicabili le disposizioni generali dell'ordinanza del 20 maggio 1997⁵¹ sulle tasse LDDS.⁵²

Sezione 9: Ripartizione delle spese ed esigenze d'ordine tecnico

Art. 21

¹ I Cantoni partecipanti e le altre autorità collegate al RCS si assumono le spese d'acquisto e gestione dei loro apparecchi. L'installazione e la gestione delle linee dei dati sono finanziate dalla Confederazione fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nella capitale cantonale. I Cantoni prendono a carico le spese d'installazione e gestione delle linee secondarie necessarie sui loro territori.

² Le stazioni dei dati previste per l'utilizzazione esterna all'amministrazione federale devono corrispondere alle prescrizioni d'ordine tecnico relative agli impianti informatici della Confederazione. Il Dipartimento fissa i dettagli.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

È abrogata l'ordinanza del 20 ottobre 1982⁵³ sul RCS.

Art. 23 Disposizione transitoria

A partire dal 1° luglio 1998, al più tardi, il numero AVS non sarà più creato a nuovo per il RCS.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

⁵¹ RS 142.241

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 17 feb. 1999 (RU 1999 1240).

⁵³ [RU 1982 1906, 1990 1591 n. I 2, 1993 2012]

Spiegazione dei segni

Livello d'accesso:

- A: Consultazione
A1: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri nonché persone che sono oggetto di rapporti di controllo alla frontiera
A2: Consultazione limitata a persone colpite da misure di respingimento
A3: Consultazione limitata alla procedura in materia di rilascio di visti
A4: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri, a persone che sono oggetto di un rapporto di controllo alla frontiera nonché alla procedura in materia di rilascio di visti
A5 Domande concernenti lavoratori distaccati
B: Trattamento
B1: Consultazione. Trattamento esclusivamente nel contesto di rapporti di controllo alla frontiera e della procedura in materia di rilascio di visti
B2: Consultazione. Trattamento limitato a persone colpite da misure di respingimento
B3: Consultazione. Trattamento limitato ai dati personali per il rilascio dei documenti d'identità per richiedenti l'asilo, per stranieri ammessi provvisoriamente e per persone bisognose di protezione nonché alla procedura in materia di rilascio di visti che rientra nel campo del diritto d'asilo
B4: Trattamento limitato alla procedura in materia di rilascio di visti
in bianco: Nessun accesso

Unità organizzative:

- CP: Comandi cantonali e comunali di polizia
CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
COM: Commissioni tripartite
DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione politica
fedpol: Ufficio federale di polizia
– I: Sezione Servizio degli stranieri
– II: Polizia giudiziaria federale
– III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale operativa, Sezione Documenti d'identità / Ricerche di persone scomparse, Servizi AFIS/DNA
– IV: Sezione Ricerche RIPOL
OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1321).

PS:	Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein
RSE:	Rappresentanze svizzere all'estero
SR/DFGP:	Servizio dei ricorsi DFGP
SSC Berna:	Polizia cantonale di Berna, Servizio degli stranieri e della cittadinanza del Cantone di Berna
UCC/CSC:	Ufficio centrale di compensazione e Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI)
UCL:	Uffici cantonali e comunali del lavoro
UFM:	Ufficio federale della migrazione
– I:	Registro centrale degli stranieri
– II:	Collaboratore responsabile in materia di stranieri
– III:	Servizio dei fascicoli
– IV:	Collaboratore responsabile in materia d'asilo
UFG:	Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale

Catalogo dei dati

Campi dati RCS	UFM		Partner dell'UFM							SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	*	II	III	IV	*	PS	UCL	OCF	CP							
<i>I. Identità</i>																
N. RCS	A	A	A	A				A4	A	A	A	A3	A3	A	A	A5
Numero personale AUPER	A	A	A	A												
Data della prima registrazione	A	A	A	A												
Statuto personale (codice)	A	A	A	A				A4	A	A	A	A3	A3	A	A	A5
Nome «appellativo» (codice)	B	B	B	B3	B	B	B	B1	A4	B2	A	A3	A3	A	A	A5
N. AVS	B	A	A	A	A	A	A	A4	A4	A1	A	A	A	A	A	A5
N. assicurazione sociale straniera	B	A			B	B										A5
Cognome, nome	*	B	B	B2	B	B	B	B1	A4	B3	A	A	B4	B4	A	A5
Data di nascita	*	B	B	B2	B	B	B	B1	A4	B3	A	A	B4	B4	A	A5
Sesso	*	B	B	B2	B	B	B	B1	A4	B3	A	A	B4	B4	A	A5
Stato civile	*	B	B	B2	B	B	B	B1	A4	B3	A	A	B4	B4	A	A5
Cittadinanza	*	B	B	B2	B	B	B	B1	A4	B3	A	A	B4	B4	A	A5
Paese d'origine	B	B	B	A	B	B										A5
Luogo d'origine	B	B	B	A	B	B										A5
Statuto dal profilo del soggiorno nel Paese di distacco	B	A			B	B										
Cittadinanza del coniuge	*	B	B	B	B	B	B	B1		B3			B4	B4		
Luogo di nascita	*	B	B	B	B	B	B	B1		B3			B4	B4		
Nato/a in Svizzera	B	B	B	A	B	B	B	A4	A4	A1	A	A	A3	A3	A	
Deceduto/a il	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM							SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol	I							
	I	II	III	IV	*		*											
Coniuge svizzero/a	B	B	B	A	B	B	B	A4	A4	A1	A	A						
Libretto per stranieri dei genitori	B	B	B	A	B	B												
Genitore svizzero	B	B	B	A	B	B	B	A4	A4	A1	A	A						
Cognome e nome dei genitori	B	B	B	B3	B	B	B	B1		B2			A2					
Cognome, nome e data di nascita dei figli	B	A		A	B	B		A4										
Famiglia o gruppo (codice)	B	B	B	A	B	B	A											
N. di famiglia o di gruppo	B	B	B	A	B	B	A											
N. di controllo del processo	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B4	A	A	
2. Indirizzi																		
Indirizzo in Svizzera	B	B	B	B3	B	B	B	B1	A4	B2	A	A	A	A	B4	B4	A	A
Comune di residenza	B	B	B	B3	B	B	B	B1	A4	B2	A	A	A	A	B4	B4	A	A
Indirizzo all'estero	*	B	B	B	B	B	B	B1	A4	B3	A	A	A2	A	B4	B4	A	A
Indirizzo postale	A			B3	B													
Indirizzo valido a partire dal	A			B3	B													
Indirizzo di contatto in Svizzera o all'estero del lavoratore distaccato	B	A		B	B	B												A5

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	Partner dell'UFM																	
	UFM			PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol			SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	*	*	*	*	*	*	*	*	I	II	III	IV		*				
3. Documenti di viaggio																		
Tipo del documento di legittimazione	*	B	A	A1	B	B	B1	B3	A	A	A		A	A	B4		A	
Autorità che lo ha rilasciato	*	B	A	A1	B	B	B1	B3	A	A	A		A	A	B4		A	
Data del rilascio	*	B	A	A1	B	B	B1	B3	A	A	A		A	A	B4		A	
Durata di validità	*	B	A	A1	B	B	B1	B3	A	A	A		A	A	B4		A	
Numero	*	B	A	A1	B	B	B1	B3	A	A	A		A	A	B4		A	
4. Entrata																		
Paese limitrofo	B	A		A	B	B	A4											
Rappresentanza all'estero responsabile	*	B	A	B2	B	A	B1	B3	A4	A4	A4	A2	A	A	B4		A4	
Decisione d'entrata valida dall'al	B	B	A	A	B	A	A4	A1	A4	A	A4		A	A	A3		A4	
Durata probabile del soggiorno	B	B	A	B3	B	A	B1						A	A	B4			
Numero dei familiari partecipanti al viaggio	*	B	A		B	A	B1	B3	A4	A4	A4		A	A	B4		A4	
Professione	*	B	A		B		B1	B3	A4	A4					B4		A4	
Condizioni d'entrata	*	B	A		B	A	B1	B3	A4	A4	A4		A	A	B4		A4	
Durata del soggiorno richiesta	*	B	A		B		B1	B3							B4			

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM							COM							
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol			SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	
	I	II	III	IV	*		*				I	II	III	IV		*			
Copertura delle spese di soggiorno	B	B	A	B3	B		B1		B3						B4	B4			
Ospite/partner d'affari (cognome, indirizzo)	B	B	A		B		B1			A4	A4				B4	B4		A4	
Dichiarazione di garanzia sì/no	B	B	A		B	A	A4		B3						A3	A3			
Garante (cognome, indirizzo)	B	B	A		B	A	B1		B3						B4	B4			
Data del rilascio della dichiarazione di garanzia	B	B	A		B		B1		B3						B4	B4			
Identità e professione dei familiari (solo per visto familiare)	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4				B4	B4		A4	
Categoria di stranieri del coniuge	B	B	A	B3	B		B1								B4	B4			
Preavviso	A	A	A						A							A3			
Arrivo da (luogo)	B	B	A		B		B1		B3						B4	B4			
Paese di destinazione	B	B	A		B		B1		B3						B4	B4			
Visto del Paese di destinazione valido fino al	B	B	A		B		B1		B3						B4	B4			
Numero del biglietto d'aereo	B	B	A		B		B1		B3						B4	B4			
Avviso temporaneo di trasmissione	B	B	A		B		B1		B3						B4	B4			
Genere di visto	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4	A4		A	B4	B4		A4	

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM															
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol				SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	I	II	III	IV	*		*			I	II	III	IV			*				
Suddivisione del genere di visto	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Tipo del visto	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Scopo del visto	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4	A			B4	B4		A4	
Numero del visto	A	A	A		A	A4	A4	A4	A3	A4	A4	A4	A			A3	A3		A4	
Dati complementari concernenti il visto	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Numero massimo di giorni del soggiorno	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Durata di validità del visto	B	B	A		B	A	B1	A4	B3	A4	A4	A4	A			B4	B4		A4	
Numero di entrate autorizzate	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4	A			B4	B4		A4	
Notificazione dei visti rilasciati	B	B	A		B	B1	B1		B3	A4	A4					B4	B4		A4	
Motivo del rifiuto	B	B	A		B	B1	B1		B3							B4	B4		A4	
Decisione di rifiuto	B	B	A		B	A4	A4		B3	A4	A4					A3	B4		A4	
Modo d'annullamento	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Data dell'annullamento	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Motivo dell'annullamento	B	B	A		B	B1	B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
5. Soggiorno e partenza																				
Tipo doc. legittimazione	A	A	A	A	A	A4	A4	A4	A	A	A	A	A	A					A	A
Data effettiva d'entrata	B	B	A	B3	B	B	A4	A4	A	A	A	A	A	A					A	A
Data determinante per il domicilio	B	B	A	A	B	A													A	A

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM															
	*	II	III	IV	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol			SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	*	II	III	IV	*			*			I	II	III	IV		*	*			
Data del cambiamento di status	B	B	A	A	B	A	A							A	A			A		
Motivo della data determinante	B	B	A	A	B	A	A							A	A			A		
Data di notificazione	B	B	A	A	B	B								A	A					
Autorizzazione valida dal/al	* B	B	A	A1	B	B	A4	A4	A4	B3	A	A	A	A	A	A3	A3	A	A	
Tipo dell'ammissione (codice)	* B	B	A		B	B	A3			B3				A	A	A3	A3	A		
Scopo del soggiorno	* B	B	A	A1	B	B	A4	A4	A4	B3	A	A	A	A	A	A3	A3	A	A	
Approvazione UFM (codice e data)	B	B	A	A	A	A								A	A			A		
Cambiamento luogo domicilio (codice e data)	B	B	A	A	B	A				A	A	A	A	A	A				A	
Indicazione decisione preliminare	B	B	A	A	B	B								A	A			A		
Condizioni soggiorno	B	B	A	A	B	B								A	A					
Indicazione decisione preliminare	B	B	A	A	B	B								A	A			A		
Tipo di naturalizzazione	B	B	A	A	B	B								A	A					
Comune di naturalizzazione	B	B	A	A	B	B								A	A					
Data di naturalizzazione	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A		
Data annullamento della decisione	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
Notifica domanda d'asilo (data)	A			B3	B	B														
Data ammissione provvisoria	A			B3	B	B														
N. centro d'accoglienza	A			B3	B	B														

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UJFM				Partner dell'UJFM															
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol				SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	I	II	III	IV	*			*			I	II	III	IV		*				
Indicazione su «azione»	A		B3		B						A	A	A	A						
Indicazione «La presente decisione può essere utilizzata quale permesso di dimora»	A	A			B			A4	A4	A1										A
<i>6. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro</i>																				
Riferimento all'ufficio del lavoro	B	B	A		B	B														A
Durata di validità della decisione	B	B	A		A	B														A
N. del contingente	A	A	A		A	A														A
Periodo del contingente	B	B	A		A	B														A
N. delle unità del contingente	A	A			A	A														A
Data della registrazione	B	B	B		A	A														A
Data della domanda	B	B	B		A	A														A
Articolo (richiesto/autorizzato)	B	B	B		A	A														A
Numero di mesi (massimo/minimo)	B	B	B		A	A														A
Stato del trattamento	B	B	B		A	A														A
Motivazione	B	B	B		A	A														A
Referenze della ditta	B	B	B		A	A														A

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM							COM					
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol	SR/ DFGP		UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG
	I	II	III	IV	*		*						*				
7. Attività lucrativa																	
Attività esercitata	B	B	A	B3	B	B	B	A4	B2	A	A2	A	B4	B4	A	A	A5
Posizione professionale	B	B	A	B3	B	B						A			A		A5
Inizio e fine dell'impiego	B	B	A	B3	B	B						A					A5
Paese di lavoro	B	B	A	B	B	B						A			A		
Attività lucrativa secondaria	B	B	A	B3	B	B						A			A		
N. ore di lavoro settimanali	B	B	A	A	B	B						A			A		
Luogo di distacco (NAP)	B	A			B	B						A					A5
Stato della procedura di notifica							A	A		A	A						

8. Aziende																		
N. RIS	A	A	A	A	A	A												A5
Nome della ditta	B	B	A	B3	B	B	A4	A4	A1	A	A	A			A	A	A	A5
Indirizzo	B	B	A	B3	B	B	A4	A4	A1	A	A	A			A	A	A	A5
Agglomerazione	B	B	A	B3	B	B						A						A5
Gruppo economico	B	B	A	B3	B	B						A						A5
Comune di lavoro	B	B	A	B3	B	B						A			A			A5
Notificato all'UST	B	A	A	A	A	A						A						A5
Ultima mutazione (utente, data)	A	A	A	A	A	A						A						A5
Paese (codice)	B	B	A	B3	B	B						A						A5
N. collettivo delle aziende	B	B	A	B3	B	B						A						A5
Effettivo mass. ballerine per impresa	B	B	B		A	A												

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM										COM					
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol				SR/ DFGP		UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG
	I	II	III	IV	*						I	II	III	IV		*				
<i>9. Misure d'allontanamento e di respingimento</i>																				
Data di notificazione	B	B	A	A	B		B2		B2					A2	A					
Valevole dal	B	B	A	A	B		B2	A	B2	A	A	A	A	A2	A				A	
Valevole fino	B	B	A	A	B		B2	A	B2	A	A	A	A	A2	A					
Abrogato il	B	B	A	A	B		B2		B2					A2	A					
Motivazione	B	B	A	A	B		B2		B2					A2	A					
Ramo economico	B	B	A	A	B		B2		B2					A2	A					
Domanda del	B	B	A	A	B		B2		B2					A	A					
Termine di partenza	B	B	A	A	B	A	B2		B2	A	A	A	A	A	A				A	
Proroga del termine di partenza fino	B	B	A	A	B	A	B2		B2	A	A	A	A	A	A				A	
Data di partenza	B	B	A	A	B		B2	A	B2	A	A	A	A	A	A					
Proroga del	B	B	A	A	B		B2		B2	A	A	A	A	A	A				A	
Sospensione dal/al	B	B	A	A	B		B2		B2	A	A	A	A	A	A				A	
Osservazione come da decisione	B	B	A	A	B		B2		B2					A	A					
<i>10. Rapporto di controllo alla frontiera</i>																				
N. posto di confine	*	B	A	A	A		B1	A1	A	A	A	A	A	A	A				A3	A
Designazione posto di confine/funzionario	*	B	A	A	A		B1	A1	A	A	A	A	A	A	A				A3	A

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM														
	*	II	III	IV	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol			SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	I				*		*				I	II	III	IV		*			
L'luogo del passaggio di frontiera	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A	A					A	
Entrata/partenza/sul terreno	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A	A					A	
Mezzi di trasporto	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A	A					A	
Motivazione	B	A	A	A	A		B1												
Motivo del trattenimento	B	A	A	A	A		B1												
Passaggio di frontiera osservato da/non osservato	B	A	A	A	A		B1												
Fatti	B	A	A	A	A		B1												
Osservazioni interne	B	A	A	A	A		B1												
Descrizione della falsificazione	B	A	A	A	A		B1												
Data e ora del respingimento	B	A	A	A1	A		B1	A1	A	A	A	A	A		A3	A3		A	
Stesura rapporto di polizia (si/no)	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A	A					A	
Motivi del respingimento * (codice)	B	A	A	A1	A		B1	A1	A	A	A	A	A		A3	A3		A	
Data e ora della consegna dell'interessato alla polizia	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A	A					A	

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UJFM				Partner dell'UJFM															
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol				SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	I	II	III	IV	*			*			I	II	III	IV			*			
<i>11. Osservazioni strutturate</i>																				
Data del matrimonio	B	B	A	A	B	A														
Primo soggiorno in Svizzera dal/al	B	B	A	A	B	A														
Arrivo di/il	B	B	A	A	B	A														
Consenso dal/al	B	B	A	A	B	B														
Permesso di domicilio dal	B	B	A	A	B	A														
Data di rilascio del controllo	B	B	A	A	B	A														
Soggiorno all'estero dal/al	B	B	A	A	B	A														
Motivo del soggiorno all'estero	B	B	A	A	B	A														
Decisione del ... è abrogata	B	B	A	A	B	B														
Incarto precedente: cfr. n. rif.	B	B	A	A	B	B														
Codici d'osservazione	B	B	B	B	A	A														
Codici d'osservazione valevoli dal/al	B	B	B	B	A	A														
Collaboratore	B	B	B	B	A	A														
Utente	B	B	B	B	A	A														
Data della mutazione	B	B	B	B	A	A														

<i>12. Domande d'indirizzi</i>																					
Richiedente	B																				
(cognome/ indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)																					

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM							COM					
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol	SR/ DFGP		UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG
	I	II	III	IV	*		*				I	II	III	IV			
<i>13. Tasse</i>																	
Tasse della polizia degli stranieri	B	B	A		B	B	B1		B3					B4	B4		
Tasse dell'ufficio cantonale del lavoro	B	B			B	B											
Saldo cassa	B	B			B												
<i>14. Protocollo delle mutazioni</i>																	
Tipo di mutazione	A	A	A	A	A	A	A										
Ufente	A	A	A	A	A	A	A							A	A3	A3	
Data della mutazione	A	A	A	A	A	A	A							A	A3	A3	
Data dell'evento	A	A	A	A	A	A	A							A	A3	A3	
Data allestimento del doc.	A	A	A	A	A	A	A							A	A3	A3	
Autorità decisionale e autorità richiedente	A	A	A	A	A	A	A							A	A3	A3	
Tipo di decisione	A	A	A	A	A	A	A4	A1	A1	A	A	A	A	A3	A3	A	A
<i>15. Gestione dei fascicoli</i>																	
N. fascicolo EPOS	B	B	B	A	A	A	A1	A	A	A	A	A	A2	A	A3	A3	A
N. fascicolo AUPER	A		B3		B												
N. rif. cantonale	B	B	B	B	B	A	A4	B2	B2	A	A	A	A	A	A3	A3	A
N. rif. comunale	B	B	B	A	B	A	A	B2	B2	A	A	A	A	A	A3	A3	A

* Accesso e campo dati EVA

** Accesso e campo dati EPOS

Campi dati RCS	UJM		Partner dell'UFM																	
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	fedpol			SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
	I	II	III	IV	*			*			I	II	III	IV		*				
Fascicolo (ubicazione/ data/ora dalle-alle)	B	B	B	A	B	A								A	A					
Collaboratore responsabile	B	B	B																	
Categoria documento	**	B	A	B	A									A						
Denominazione fascicolo	**	B	B	B	A									A						
Data del documento	**	B	B	B	A									A						
Data di annullamento	**	B	B	B	A		A	A			A	A	A	A						
Detentore del fascicolo	**	A	A	A	A									A						
Sigla del collaboratore	**	B	B	B	A									A						
Cognome del collaboratore	**	B	B	B	A									A						
Nome del collaboratore	**	B	B	B	A									A						
Identificazione	**	B	B	B	A									A						
Data di apertura	**	A	B	A	A									A						
Data di riservazione (dal ... al ...)	A	B	A		A									A						
N. di riservazioni	**	A	A	A	A									A						
Qualifica	**	A	B	A	A									A						
Accesso fino al	**	A	B	A	A									A						
Classificatore	**	A	A	A	A									A						
Pagine	**	A	A	A	A									A						

